

STATUTO

PDF VESUVIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OTTAVIANO NA VIA ZABATTA 35

Numero REA: NA - 760314

Codice fiscale: 05535961212

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-11-2006 - Statuto completo	2
--	---

	conferimenti, le condizioni per l'eventuale recesso o per la	
	esclusione dei soci, le regole per la ripartizione degli	
	utili ed i criteri per la ripartizione dei ristorni, le forme	
	di convocazione dell'assemblea, le norme concernenti	
	l'amministrazione e la rappresentanza della società nonché	
	quelle concernenti il Collegio Sindacale, ove nominato, sono	
	raggruppate, assieme alle altre concernenti l'organizzazione	
	ed il funzionamento della Cooperativa nel seguente	
	Statuto della cooperativa sociale	
	"Pdf VESUVIO Società Cooperativa Sociale"	
	Titolo I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART.1) E' costituita la Società Cooperativa denominata: "Pdf	
	VESUVIO Società Cooperativa Sociale" .	
	La società ha sede nel Comune di Ottaviano (NA). Essa potrà	
	istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e	
	rappresentanze, nel territorio nazionale ed all'estero.	
	ART.2) La Società ha durata sino al 31 dicembre 2050; la	
	durata potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria.	
	Titolo II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART.3) La Società Cooperativa si ispira ai principi che sono	
	alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto	
	ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la	

	mancanza di finalità speculative e di lucro, la solidarietà,	
	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le Istituzioni pubbliche.	
	Operando secondo questi principi intende organizzare	
	un'impresa ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e	
	delle altre leggi e disposizioni vigenti in materia, che	
	persegua, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della predetta	
	legge, l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	ART.4) La cooperativa si propone, in armonia con quanto	
	previsto dagli accordi collettivi nazionali, regionali e	
	territoriali dei medici di medicina generale e pediatri di	
	libera scelta:	
	- di permettere ai soci, tramite le sue attività, di	
	assicurare ai loro pazienti un'assistenza sanitaria globale e	
	coordinata, incentrata sulle esigenze ed i diritti della	
	persona;	
	- di innalzare il livello qualitativo delle loro	
	prestazioni, di aumentare il loro potenziale diagnostico,	
	clinico e strumentale, di facilitare il rapporto tra	
	cittadino, medico di medicina generale e/o pediatra di libera	

	scelta;	
	- di aumentare la disponibilità verso gli assistiti da	
	parte dei soci di medicina generale e/o pediatria di libera	
	scelta, incrementando le attività del servizio ambulatoriale;	
	- di favorire la soluzione dei problemi sanitari che	
	possono essere risolti a livello territoriale;	
	- di porsi come strumento del servizio sanitario nazionale	
	anche per l'attività didattica e formativa, per la promozione	
	di una corretta conoscenza sanitaria dei cittadini per la	
	ricerca sanitaria a livello di territorio;	
	- di permettere una migliore estrinsecazione della	
	professionalità del medico di medicina generale e/o pediatra	
	di libera scelta e l'ottimizzazione della gestione attraverso:	
	a) il coordinamento degli orari di apertura degli studi dei	
	singoli soci della cooperativa e della loro eventuale	
	sostituzione tale da garantire sempre lo stesso orario di	
	studio ed assistenza per cinque o sei giorni alla settimana	
	ed assicurare le visite domiciliari urgenti;	
	b) la gestione di uno o più centri per la fornitura di	
	servizi ed attività funzionali alla medicina generale e/o	
	pediatrica;	
	c) la gestione di servizi tecnici ed amministrativi per gli	
	studi dei singoli soci;	
	d) la realizzazione di un sistema informativo elettronico	
	comune ed integrato tra i soci;	

	e) la fornitura agli associati di strumenti, tecnologie,	
	metodologie finalizzate all'ottimizzazione delle attività di	
	medicina generale e/o pediatria per, tra l'altro, il	
	rispetto dei livelli spesa programmati ai sensi dell'Art. 72	
	del DPR 484/1996 ed ogni sperimentazione concordata a livello	
	di Regione Campania, ASL o distretto;	
	f) l'elaborazione ed adozione di linee guida diagnostiche e	
	terapeutiche comuni e condivise tra i soci;	
	g) il loro aggiornamento culturale e professionale	
	finalizzato anche all'ottenimento dei crediti formativi;	
	h) l'organizzazione di prestazioni domiciliari	
	infermieristiche e paramediche strumentali alle attività dei	
	soci;	
	i) lo svolgimento di tutte le altre attività idonee ad	
	elevare qualitativamente l'attività del medico di medicina	
	generale e/o del pediatra di libera scelta, tenuto conto del	
	naturale sviluppo delle conoscenze scientifiche inerenti	
	all'esercizio dell'arte medica;	
	j) l'organizzazione di prestazioni in sede e a domicilio,	
	mediche e paramediche, (specialistiche, fisioterapeutiche, di	
	prelevatori e strumentali) inerenti l'attività dei medici e	
	dei paramedici sia soci che non soci;	
	k) la partecipazione e la eventuale gestione di gare di	
	appalto o licitazioni private indette dai comuni, province,	
	regioni, ASL o enti privati per l'assistenza agli anziani,	

	agli handicappati, ai tossicodipendenti, ai minori a rischio,	
	anche domiciliare, campagne vaccinali, screening e tutto	
	quanto inerente la medicina di base e/o la pediatria di	
	libera scelta;	
	l) la gestione diretta o mediante cooperative di attività e	
	servizi sociosanitari nonchè di assistenza medica e/o di	
	bambini portatori di handicap a mezzo accudienti, anche	
	domiciliari, di servizi e centri di riabilitazione sia propri	
	che messi a disposizione da enti pubblici e private strutture	
	di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonchè	
	servizi integrati per residenze sanitarie assistenziali o	
	residenze protette, di centri diurni ed altre strutture con	
	carattere animativo e finalizzate al miglioramento della	
	qualità della vita, nonchè altre iniziative per il tempo	
	libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	m) l'organizzazione e/o gestione di strutture termali o di	
	ambulatori medici presso stabilimenti termali direttamente o	
	mediante professionisti assunti o convenzionati con la	
	cooperativa;	
	n) l'organizzazione di mezzi e servizi per lo svolgimento di	
	tutte le attività mediche previste dalla normativa vigente in	
	materia di sicurezza dei luoghi di lavoro comprese le	
	valutazioni del rischio lavorativo, visite mediche,	
	assunzioni delle funzioni di medico competente mediante	
	professionista abilitato, convenzionato o dipendente dalla	

	cooperativa stessa.	
	La Società Cooperativa si propone di svolgere dette attività	
	in modo organizzato e senza fini di lucro, finalizzate alla	
	creazione di occasioni di lavoro ai soci, anche appartenenti	
	a categorie socialmente svantaggiate. Ciò attraverso	
	l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche,	
	materiali e morali dei Soci e dei terzi, che a qualsiasi	
	titolo - professionale, quali utenti - partecipano, nelle	
	diverse forme, all'attività ed alla gestione della Società	
	Cooperativa.	
	Per il raggiungimento degli scopi Sociali la Società	
	cooperativa potrà:	
	- partecipare ai pubblici appalti;	
	- avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni, di	
	qualsivoglia natura, previste dalle vigenti disposizioni di	
	legge in materia di cooperative sociali e compiere tutti gli	
	atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo	
	amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale;	
	- realizzare, gestire, affittare, acquistare impianti,	
	attrezzature e materiali utili e necessarie per	
	l'espletamento delle attività;	
	- promuovere, organizzare e gestire corsi di qualificazione	
	e riqualificazione tecnico-professionale dei Soci e degli	
	operatori del settore;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la	

	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonchè per	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della	
	legge 59 del 31/01/1992;	
	- compiere tutte quelle operazioni bancarie, finanziarie,	
	mobiliari, immobiliari, richiedere sovvenzioni, contributi e	
	mutui necessari al conseguimento dei fini statutarî e	
	compiere ogni altra operazione finanziaria e bancaria, non in	
	via prevalente e non nei confronti del pubblico;	
	- stipulare contratti, convenzioni con privati ed Enti	
	Pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti	
	precedenti;	
	- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito.	
	Titolo III	
	SOCI	
	ART.5) Il numero dei soci è illimitato: non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla Legge.	
	Possono essere soci le persone fisiche aventi qualifica di	
	medici di medicina generale (MMG) e che siano inserite negli	
	elenchi del convenzionamento per la medicina di famiglia,	
	pediatri di libera scelta (PLS) inseriti negli elenchi della	
	medicina convenzionata ed anche altri medici, in numero non	

	prevalente rispetto ai MMG e ai PLS, purchè non siano	
	lavoratori dipendenti, interessate al raggiungimento degli	
	scopi sociali. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento	
	effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva	
	partecipazione del socio all'attività economica della	
	Cooperativa. L'ammissione deve essere coerente con la	
	capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei Soci, anche in relazione alle strategie	
	imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Possono essere altresì soci:	
	- le persone giuridiche - pubbliche o private - nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle	
	attività delle cooperative;	
	- elementi tecnici amministrativi nel numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della Società cooperativa;	
	- i sovventori, persone fisiche, giuridiche ed altri enti	
	comunque costituiti a norma dell'art. 4 della legge 31	
	Gennaio 1992 n°59.	
	La responsabilità dei Soci per le obbligazioni Sociali è	
	limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	ART.6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, nella quale	
	dichiari di obbligarsi all'osservanza di questo Statuto e	
	delle deliberazioni degli organi sociali, e nella quale	
	indichi i seguenti dati ed elementi:	

	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza e attività svolta;	
	b) i motivi della richiesta;	
	c) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;	
	d) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il Socio sovventore dovrà altresì indicare l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere e l'impegno di versamento nei modi e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 4 della Legge 59 del 31/01/1992.	
	ART.7) Sull'accoglimento delle domande di ammissione a Socio decide il Consiglio di Amministrazione, il quale accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 15.	
	ART.8) I soci cooperatori sono obbligati:	
	1) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione;	
	2) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;	
	3) a contribuire al perseguimento degli scopi Sociali	

	partecipando all'attività Sociale nelle forme e nei modi	
	stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;	
	4) ad operare per il raggiungimento degli obiettivi	
	assegnati loro dalla Cooperativa, preventivamente discussi e	
	concordati negli organi statutari. Nel caso che non vi sia	
	accordo sul percorso stabilito per il raggiungimento degli	
	obiettivi il socio è tenuto a motivare per iscritto le	
	ragioni della sua indisponibilità che saranno valutate dal	
	Consiglio di Amministrazione. Tale motivazione scritta è	
	dovuta in particolare nei casi di non adesione a progetti di	
	particolare impegno e rilevanza per l'organizzazione.	
	Il Consiglio ha la facoltà di esentare il socio dalla	
	partecipazione al progetto o di confermare l'impegno. Nel	
	caso di inadempienza del socio potrà essere attivata la	
	procedura per l'esclusione.	
	ART.9) E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi	
	contemporaneamente ad altre cooperative che perseguendo	
	identici scopi sociali esplicano attività concorrente,	
	nonchè senza espresso assenso del Consiglio di	
	Amministrazione di prestare lavoro subordinato a favore di	
	terzi esercenti imprese.	
	Titolo IV	
	RECESSO - ESCLUSIONE	
	ART.10) La qualità di socio cooperatore si perde per	
	recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.	

	Nel caso di perdita della qualità di Socio la quota viene	
	rimborsata al Socio o agli aventi diritto ad un valore	
	comunque non superiore a quello nominale.	
	ART.11) Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere	
	il socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire	
	nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno trenta	
	giorni.	
	I soci sovventori hanno diritto di recedere unicamente nei	
	casi e con le modalità previste dall'art. 2437 del Codice	
	Civile.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se	
	ricorrono i motivi che, a norma di questo Statuto e della	
	legge, legittimano il recesso.	
	ART.12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio	
	di Amministrazione può escludere il Socio che:	
	a) venga meno all'intento di perseguire gli scopi Sociali,	
	non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni	
	dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;	
	b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società	
	Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota	

	sottoscritta; in questi casi il Socio moroso deve essere	
	invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola	
	coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto	
	trascorsi due mesi dal detto invito e semprechè il Socio si	
	mantenga inadempiente;	
	c) senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di	
	Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi	
	o svolgano attività contrastanti con quelli della Società	
	Cooperativa.	
	ART.13) La decadenza è pronunciata dal Consiglio di	
	Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori o	
	inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a	
	trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dal precedente art.5.	
	Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro	
	efficacia con la delibera da parte dell'organo amministrativo	
	e con la conseguente trascrizione a libro Soci. Salvo diversa	
	e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla	
	deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore	
	consegue la risoluzione dello scambio mutualistico.	
	ART.14) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,	
	con inadempimenti che non consentano la prosecuzione,	
	nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi	

	di cui al successivo punto f);	
	b) che, senza darne preavviso, non partecipi per più di tre	
	volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali	
	sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti	
	ad altro titolo verso la Cooperativa;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art.5;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento come delimitato	
	dall'art. 1455 del Codice Civile;	
	g) che sia condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati dolosi;	
	h) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione	
	anche temporanea, dai pubblici uffici;	
	i) che sia risultato inadempiente ai sensi del comma 4	
	dell'art. 8 del presente statuto. L'esecuzione diventa	
	operante dall'annotazione nel libro dei soci ai sensi	
	dell'art. 2527 del Codice Civile.	
	ART.15) Le deliberazioni prese in materia di recesso,	
	decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci	
	destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con	

	rispettiva ricevuta i quali sono tenuti in prima istanza a	
	ricorrere soltanto al Collegio arbitrale di cui all'art.36.	
	Il mancato ricorso al Collegio arbitrale entro 30 gg. dal	
	ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della	
	delibera.	
	Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della	
	delibera resta sospesa sino alla decisione.	
	ART.16) I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto	
	il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi	
	effettivamente versato, oltre all'eventuale rivalutazione di	
	cui all'art. 7 della Legge n. 59/1992, la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo. Il diritto al rimborso, salvo il	
	diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla	
	concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si	
	matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione	
	del predetto bilancio. In ogni caso il rimborso sarà	
	liquidato su richiesta scritta dell'interessato.	
	ART.17) In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al	
	rimborso delle quote da lui effettivamente versate, si	
	matura nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	uguale si sia verificata la morte.	

	ART.18) I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del	
	socio defunto, dovranno richiedere rimborso entro l'anno	
	dalla scadenza dei sei mesi indicati nei precedenti articoli.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea	
	documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva,	
	comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e	
	la nomina di un unico delegato alla riscossione della	
	medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine di un anno e quelle comunque non rimborsate, si,	
	prescrivono a favore del fondo di riserva.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 19 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Art. 20 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da quote	
	trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di	
	Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).	

Art. 21 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente ed l'Organo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 22 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo

	restando che il tasso di remunerazione non può essere	
	maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al	
	dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo	
	prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee	
	della società secondo il versamento del capitale sociale,	
	come segue:	
	1 voto fino a 2.500 euro;	
	2 voti fino a 7.500 euro;	
	3 voti fino a 10.000 euro;	
	4 voti fino a 20.000 euro;	
	5 voti oltre 30.000 euro.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	

	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai	
	fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 23 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di	
	incompatibilità.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di valore pari a Euro 500,00;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	

	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori	
	ai limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della società.	
	Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	

	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	tramite il Collegio arbitrale.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	

	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente e dalla legge per le cooperative sociali.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la	
	distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura	
	massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 27 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di	

	esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione,	
	potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti	
	economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b)	
	della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi	
	contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da	
	predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i	
	soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o	
	combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni	
	ricevute.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 28 (Organi)	

	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 29 (Assemblee)	
	Le decisioni dei soci sono sempre adottate con il metodo	
	assembleare.	
	La loro convocazione è effettuata, dall'Organo	
	Amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo	
	indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del	
	territorio nazionale mediante avviso contenente il giorno,	
	l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno,	
	inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei	
	soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera raccomandata spedita al recapito del	
	socio che risulta dal libro soci, ovvero a mezzo di	
	raccomandata consegnata a mano e controfirmata, telefax o	
	posta elettronica.	
	L'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dai soci (e che	
	risultino dal libro soci). Nel caso in cui l'avviso sia	
	spedito tramite fax o posta elettronica i soci dovranno	
	confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver	

	ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il	
	giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda	
	convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello della	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 19, nonchè sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3. procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;	
	4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del	
	presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del	
	soggetto deputato al controllo contabile;	
	5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci;	

	6. approva i regolamenti interni;	
	7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e	
	dei sindaci;	
	8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 26.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	Per la regolare costituzione dell'assemblea occorre la	
	presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei soci e per	
	la validità delle delibere il voto favorevole della metà più	
	uno dei presenti o rappresentati. Per la validità delle	

	delibere concernenti modifiche dello Statuto, cambiamento	
	oggetto sociale, fusione, scioglimento anticipato e proroga	
	della durata della Cooperativa, occorre la presenza o la	
	rappresentanza di almeno i due terzi dei soci ed il voto	
	favorevole dei due terzi degli intervenuti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'assemblea può deliberare a	
	maggioranza assoluta qualunque sia il numero degli	
	intervenuti, ma per le delibere di cui al comma precedente	
	deve aversi il voto favorevole della metà dei soci iscritti.	
	Sono fatte salve maggioranze diverse previste come	
	inderogabili dalla legge.	
	Art. 32 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un voto ogni 10.000,00 Euro di	
	capitale conferito sino a un massimo di 5 voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	

	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, sindaco o dipendente come disposto	
	nell'art.2372 c.c.	
	La delega non può essere rilasciata col nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal	
	presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 34 (Organo Amministrativo)	
	La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero	
	da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 3	
	a 7 consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del	

	Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un	
	terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci	
	all'atto della loro nomina. In caso di nomina fino a revoca o	
	dimissioni è consentita la revoca degli Amministratori in	
	ogni tempo e senza necessità di motivazione ovvero giusta	
	causa.	
	E' ammessa la rieleggibilità.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice	
	presidente.	
	Art. 35 (Compiti dell'Organo Amministrativo)	
	L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, ove	
	presente, è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea	
	dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle	
	materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice	
	civile.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice	
	civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	

	componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Art. 36 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione, ove presente, è convocato	
	dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su	
	cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno	
	un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	

	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della	
	riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Art. 37 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché	
	provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere	

	convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono	
	tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla	
	loro sostituzione.	
	Art. 38 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'amministratore unico o agli amministratori e ai membri	
	del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni	
	caso, il terzo comma dell'articolo 2389.	
	Art. 39 (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico ovvero il presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è	
	autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	
	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	

	Il Consiglio di Amministrazione, ove presente, può nominare	
	direttori generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	L'amministratore unico o il presidente del Consiglio di	
	Amministrazione potranno conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	Art. 40 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci	
	supplenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il	

	controllo contabile a condizione che sia integralmente	
	composto da revisori contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Art. 41 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale	
	o che questo non sia costituito integralmente da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando	
	obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea	
	dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 <i>bis</i> comma	
	primo del codice civile.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 42) (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art.37, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra socie e	
	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni	
	dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	

	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci	
	e si estende alle contestazioni relative alla mancata	
	accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della	
	nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è	
	accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.	
	ART.43) Gi arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	10.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del	
	codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli iscritti degli ordini	
	professionali e sono nominati dal Presidente del Tribunale	
	nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art.35, comma 1 D.Lgs. n.5/03.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n.5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o	

	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art.35, comma 2, D.Lgs. n.5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterrano e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Fuori dei casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	

TITOLO IX		
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE		
Art. 44 (Liquidatori)		
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società		
nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.		
Art. 45 (Liquidazione del patrimonio)		
In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio		
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel		
seguito ordine:		
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai		
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.		
23, lett. c);		
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della		
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,		
n. 59.		
TITOLO X		
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		
Art. 46 (Regolamenti)		
L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti		
interni, richiamati dal presente statuto ovvero previsti		
dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per		
meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In		
tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti		
all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste		
per le assemblee straordinarie.		

	Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle	
	riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 48 (Rinvio)	

	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le	
	vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla	
	legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	Codice Civile contenente "Disciplina delle società	
	cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si	
	applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a	
	responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio	
	d'esercizio, si accerti il superamento del limite	
	patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice	
	civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro	
	numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi	
	successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare	
	l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle	
	Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei	
	soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite	
	delle venti unità.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale ho dato	
	lettura, ai Comparenti che lo hanno approvato.	
	Consta di dodici fogli scritti in parte a macchina da persona	
	di mia fiducia e in parte da me Notaio in pagine	
	quarantasette per intero e quanto sin qui della presente.	
	Firmato: Michele Saviano, Giuseppe Illiano, Stefano Ementato,	
	Saverio Ferraro, Annamaria Chianese, Michele La Pietra,	
	Elvira Sorrentino, Mario Iazzetti Notaio (sigillo).	